

|  |
|--|
| <p style="text-align:center"><b>FONDAZIONE CORTE - Coriano Teatro</b><br/><b>STATUTO</b><br/><b>Approvato in Consiglio Comunale il 29 settembre 2009</b></p> |
|--|

**FONDAZIONE CORTE - Coriano Teatro**

**Art. 1**

***Costituzione e sede***

1. E' costituita la Fondazione denominata CORTE - Coriano Teatro.
2. La Fondazione ha Sede in Coriano (RN), via Giuseppe Garibaldi n. 127.
3. Essa è costituita con riferimento agli artt. 14 e segg. del Codice Civile e risponde in particolare ai principi ed allo schema giuridico della Fondazione di Partecipazione.
4. La Fondazione è retta e disciplinata dalle norme del presente Statuto e, per quanto in esso non espressamente previsto, dalle richiamate disposizioni del Codice Civile e delle leggi vigenti in materia di Fondazioni.

**Articolo 2**

***Scopi della Fondazione***

1. La Fondazione svolge funzioni di interesse generale, nell'ambito di competenza, non ha fini di lucro e la sua gestione è ispirata a criteri di efficienza ed economicità.
2. La Fondazione ha come scopo il sostegno e lo svolgimento di attività culturali, nonché la valorizzazione dei beni culturali ed in particolare:
  - a. tutelare, promuovere e valorizzare attività culturali e beni di interesse artistico e storico siti nel comune di Coriano e nel territorio circostante;
  - b. organizzare e gestire attività, iniziative, manifestazioni culturali rivolte alla sia comunità locale che al più vasto pubblico in generale;
  - c. promuovere il recupero, strutturale e culturale, di beni ed infrastrutture culturali siti nel territorio del Comune di Coriano e nel territorio circostante, anche

- provvedendo ad elaborare circuiti di manifestazioni a carattere locale, al fine di favorire la massima partecipazione di pubblico alle stesse;
- d. stimolare ed incentivare un rapporto organico con tutte le agenzie culturali, pubbliche e private, presenti sul territorio;
  - e. gestire in modo efficace programmi culturali e di spettacolo, razionalizzando le risorse a disposizione.
3. La Fondazione, con riferimento alle finalità istituzionali di cui al precedente comma 1, gestisce ed utilizza immobili ed edifici di sua proprietà o concessi in uso, o comunque a diverso titolo nella sua piena disponibilità. In particolare, nell'ambito di tale finalità istituzionale, gestisce l'edificio contenente il nuovo Teatro comunale, di proprietà del Comune di Coriano e situato in via Garibaldi 127, che il Comune di Coriano concede in uso alla Fondazione contestualmente alla sua costituzione, al fine di promuovere il suo utilizzo per attività di spettacolo, culturali, espositive, formative, convegnistiche e di rappresentanza. Detta concessione d'uso sarà regolamentata da apposita convenzione.
  4. In modo analogo la Fondazione potrà operare per altre strutture, anche fuori del territorio comunale, ma nel contesto regionale, che nel corso del tempo le fossero concesse in uso o conferite sulla base di specifiche convenzioni.
  5. Per il conseguimento dei propri scopi istituzionali, anche al fine di sostenere lo sviluppo del sistema culturale locale in ambito di area vasta, la Fondazione può stipulare convenzioni e accordi con altri soggetti pubblici e privati;
  6. La Fondazione può svolgere nell'ambito di propria competenza attività strumentali ed accessorie, esercitandole nei limiti consentiti dalla legge, direttamente o per il tramite di licenziatari o concessionari o di società da essa partecipate, che svolgano in via strumentale o esclusiva attività diretta al perseguimento degli scopi statutari della Fondazione.

### **Articolo 3**

#### ***Attività strumentali, accessorie e connesse.***

1. Per il raggiungimento dei suoi scopi la Fondazione può realizzare, tra l'altro, le seguenti attività complementari ed accessorie a quelle istituzionali, anche con l'introito di specifici corrispettivi:

- a) promuovere, organizzare e gestire, anche per conto di altri soggetti pubblici o privati, manifestazioni culturali, di spettacolo, attività espositive, convegni, incontri, iniziative di formazione culturale e professionale;
- b) effettuare attività di produzione e commercializzazione editoriale e multimediale;
- c) svolgere attività produttiva nei campi della cultura, dello spettacolo, sia dal vivo che riprodotto, dell'editoria e degli audiovisivi;
- d) svolgere attività nei campi dell'informazione e comunicazione connesse alle proprie attività istituzionali;
- e) effettuare servizi attinenti alle proprie finalità istituzionali rivolti a soggetti pubblici e privati che ne facciano richiesta;
- f) stipulare ogni opportuno atto o contratto, anche per il finanziamento delle operazioni deliberate e per la migliore realizzazione delle stesse, compresi l'assunzione di mutui, gli acquisti di servizi e beni e le locazioni;
- g) amministrare e gestire beni di cui sia proprietaria, locatrice, comodataria o comunque posseduti o in disponibilità;
- h) svolgere ogni altra attività idonea o di supporto al perseguimento delle finalità istituzionali.

#### **Articolo 4**

##### ***Personalità giuridica***

1. La Fondazione opera in materie di competenza regionale di cui all'Articolo 117 della Costituzione e le attività previste dal presente Statuto si attuano nell'ambito della Regione Emilia-Romagna, per cui la stessa Regione è competente per il riconoscimento della sua personalità giuridica, come previsto dal D.P.R. n.361 del 10.02.2000 e con le modalità di cui alla L.R. dell'Emilia-Romagna n. 37/2001.

#### **Articolo 5**

##### ***Vigilanza***

1. L'autorità competente che vigila sull'attività della Fondazione ai sensi dell'Articolo 25 del Codice Civile è la Regione Emilia-Romagna.

## **Articolo 6**

### ***Patrimonio***

1. Il patrimonio della Fondazione è composto:
  - a) dal Fondo di Dotazione costituito dai conferimenti in proprietà, uso o possesso a qualsiasi titolo di denaro o beni mobili e immobili, ivi compresi gli apporti in denaro e patrimoniali conferiti dai Fondatori all'atto della costituzione, o altre utilità impiegabili per il perseguimento degli scopi, effettuati nel tempo dai Fondatori o dai Sostenitori con specifica destinazione patrimoniale;
  - b) dai beni mobili e immobili che pervengano o perverranno a qualsiasi titolo alla Fondazione, ivi compresi quelli acquistati;
  - c) dalle elargizioni fatte da enti o privati con espressa destinazione all'incremento del patrimonio;
  - d) dai contributi assegnati al Fondo di Dotazione da parte degli enti pubblici, dallo Stato e dall'Unione Europea.
2. I beni non compresi nel patrimonio, ma nella disponibilità della Fondazione, conservano la loro natura ed in caso di estinzione o scioglimento della Fondazione saranno restituiti, con le eventuali addizioni.
3. In caso di estinzione o scioglimento il patrimonio residuo, esaurita la liquidazione, sarà devoluto ad enti che svolgano attività similari od a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo pubblico di controllo competente per legge, salvo quanto disposto dal precedente comma 2.

## **Articolo 7**

### ***Donazioni e lasciti***

1. Le donazioni sono accettate dal Consiglio di Amministrazione che delibera sul loro impiego in armonia con le finalità statutarie della Fondazione.
2. I lasciti testamentari sono accettati con beneficio d'inventario dal Consiglio di Amministrazione, in armonia con le finalità statutarie della Fondazione.
3. Il Presidente attua le deliberazioni di accettazione e compie i relativi atti giuridici.

## **Articolo 8**

### ***Mezzi finanziari***

1. I mezzi finanziari della Fondazione sono costituiti:
  - a) dalle rendite e dai redditi derivanti dal patrimonio, ad eccezione di quanto previsto dal precedente Articolo 6);
  - b) da ogni eventuale elargizione, donazione o contributo di terzi destinati a finanziare attività ed iniziative;
  - c) da eventuali contributi assegnati da enti pubblici, senza espressa destinazione al patrimonio;
  - d) da contributi specifici assegnati dal Comune di Coriano e dagli altri Fondatori, nonché dai Sostenitori;
  - e) dai ricavi delle attività istituzionali, accessorie, strumentali e connesse.
2. Le rendite e le risorse della Fondazione sono impiegate per il funzionamento della stessa e per il conseguimento dei suoi scopi.

## **Articolo 9**

### ***Esercizio finanziario e bilancio***

1. L'esercizio finanziario ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.
2. Entro il 31 dicembre di ogni anno il Consiglio di Amministrazione approva il bilancio economico di previsione per l'anno successivo ed entro il 30 aprile successivo, o qualora particolari condizioni lo richiedano entro il 30 giugno, il rendiconto economico e finanziario di quello passato.
3. Il bilancio di esercizio deve uniformarsi, per quanto applicabili, ai criteri dettati dal codice civile per il bilancio delle società di capitale, fatto salvo l'utilizzo di schemi specifici per gli enti privi di scopo di lucro.
4. Gli organi della Fondazione, nell'ambito delle rispettive competenze, possono contrarre impegni ed assumere obbligazioni nei limiti degli stanziamenti del bilancio approvato. Se essi eccedono tali limiti, gli stanziamenti devono essere ratificati dal Consiglio di Amministrazione stesso.
5. Gli eventuali avanzi delle gestioni annuali dovranno essere impiegati per il ripiano di eventuali perdite di gestione precedenti, ovvero per il potenziamento delle atti-

vità della Fondazione o per l'acquisto di beni strumentali per l'incremento o il miglioramento della sua attività.

6. Eventuali disavanzi dovranno essere sanati con riserve, con avanzi di esercizi precedenti o successivi o con destinazione specifica a tale scopo di contributi e di erogazioni da parte dei Fondatori o dei Sostenitori.
7. La Fondazione non può in alcun caso distribuire od assegnare quote di utili o di patrimonio o qualsiasi altra forma di utilità economica.

## **Articolo 10**

### ***Membri della Fondazione***

1. I membri della Fondazione si dividono in:
  - a) Fondatori;
  - b) Partecipanti;
  - c) Sostenitori.

## **Articolo 11**

### ***Fondatori e Partecipanti***

1. I Fondatori e i Partecipanti concorrono al Fondo di Dotazione ed annualmente al finanziamento delle attività della Fondazione con l'apporto di beni patrimoniali od in denaro nella misura stabilita dal Consiglio di Amministrazione.
2. Sono Fondatori il Comune di Coriano, la Banca Malatestiana, la Petroltecnica spa e M. Business srl.
3. Sono Partecipanti gli altri enti pubblici ed i soggetti privati (altre fondazioni, istituti di credito, persone giuridiche e persone fisiche) che, successivamente alla costituzione della Fondazione concorrano alla dotazione patrimoniale ed alla gestione della Fondazione con l'apporto di beni patrimoniali o in denaro in misura non inferiore agli importi stabiliti dal Consiglio di Amministrazione.
4. Ai Fondatori e ai Partecipanti il Consiglio di Amministrazione concede, senza ulteriore onere finanziario, la facoltà di pubblicizzare la qualifica di fondatore della Fondazione CORTE, da sottoporre alla previa approvazione del Consiglio di Amministrazione. Agli stessi è data licenza gratuita di utilizzare la dizione "Fonda-

zione CORTE”, sempre da sottoporre alla previa approvazione del Consiglio di Amministrazione, come marchio dei propri prodotti o dei propri servizi.

5. La qualifica di Partecipante dura per tutto il periodo per il quale gli apporti al Fondo di Gestione sono stati regolarmente corrisposti.

## **Articolo 12**

### ***Sostenitori***

1. Sono Sostenitori le persone fisiche e giuridiche, pubbliche e private e gli enti che, condividendo le finalità della Fondazione, contribuiscono alla sopravvivenza della medesima e alla realizzazione dei suoi scopi mediante contributi in denaro annuali o poliennali, con le modalità ed in misura non inferiore a quella stabilita, anche annualmente, dal Consiglio di Amministrazione, ovvero con una attività, anche professionale, di particolare rilievo o con l’attribuzione di beni materiali e immateriali.
2. La qualifica di Sostenitore dura per tutto il periodo per il quale gli apporti al Fondo di Gestione sono stati regolarmente corrisposti.

## **Articolo 13**

### ***Esclusione e recesso***

1. Il Consiglio di Amministrazione decide con deliberazione assunta all’unanimità l’esclusione di Fondatori e con la maggioranza semplice l’esclusione di Partecipanti e Sostenitori per grave e reiterato inadempimento degli obblighi e doveri derivanti dal presente Statuto ed inoltre, nel caso di enti e persone giuridiche, per estinzione, apertura del procedimento di liquidazione, fallimento e apertura di procedure concorsuali anche stragiudiziali degli stessi.
2. I Partecipanti e i Sostenitori possono, in ogni momento, recedere dalla Fondazione, fermo restando il dovere di adempimento delle obbligazioni assunte.

## **Articolo 14**

### ***Organi della Fondazione***

1. Sono organi della Fondazione:
  - a) il Consiglio Generale;

- b) il Presidente;
  - c) il Consiglio di Amministrazione;
  - d) il Collegio Sindacale o il Revisore ;
  - e) il Comitato dei Sostenitori.
2. L'organizzazione della Fondazione è conformata al principio della distinzione degli organi con funzione di indirizzo, di amministrazione e di controllo.

## **Articolo 15**

### ***Il Consiglio Generale***

1. Il Consiglio Generale è l'organo di indirizzo della Fondazione.
2. Ne sono membri di diritto i legali rappresentanti, o loro delegati, dei Fondatori e dei Partecipanti, se persone giuridiche, e i Fondatori e i Partecipanti stessi, o loro delegati, nel caso di persone fisiche.
3. Il Consiglio Generale è presieduto dal Presidente della Fondazione, che ne fa parte a tutti gli effetti in aggiunta ai membri di diritto; è regolarmente costituito con la presenza della maggioranza dei membri e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

## **Articolo 16**

### ***Competenze e funzionamento del Consiglio Generale***

1. Il Consiglio Generale:
  - a) prende atto della nomina del Presidente da parte del Sindaco del Comune di Coriano, nel caso questo sia persona da lui designata;
  - b) determina il numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione nei limiti previsti dal successivo Articolo 17;
  - c) nomina il Consiglio di Amministrazione, con esclusione del Presidente, con le seguenti modalità:
    - 50% dei componenti da eleggere su designazione del Comune di Coriano;
    - 25% dei componenti da eleggere su designazione unanime dei Fondatori diversi dal Comune di Coriano e dei Partecipanti o, in assenza di essa, su designazione del Comitato dei Sostenitori;

- 25% dei componenti da eleggere su designazione del Comitato dei Sostenitori o, in assenza di essa, su designazione unanime dei Fondatori diversi dal Comune di Coriano e dei Partecipanti;

Nel caso in cui il Consiglio di Amministrazione sia composto da tre soli membri i Fondatori diversi dal Comune di Coriano, i Partecipanti ed il Comitato dei Sostenitori, se esistenti, devono esprimere congiuntamente la designazione del terzo componente.

Le designazioni di cui sopra devono pervenire al Presidente entro trenta giorni dalla data della richiesta; in caso contrario o nel caso in cui esse non siano fatte nel rispetto di quanto sopra previsto, provvede direttamente il Consiglio Generale; analogamente provvede il Consiglio Generale in assenza di altri Fondatori diversi dal Comune di Coriano, di Partecipanti e di Sostenitori;

- d) nomina il Collegio dei Revisori;
  - e) formula pareri consultivi e proposte in ordine ai programmi ed alle attività della Fondazione, nonché sul bilancio economico preventivo e sul bilancio di esercizio; a tal fine il Consiglio di Amministrazione, prima della approvazione del bilancio, ne trasmette la bozza al Consiglio Generale per il parere di cui sopra;
  - f) delibera in merito all'eventuale compenso per i membri del Consiglio di Amministrazione;
  - g) assume le deliberazioni riguardanti le modifiche statutarie, nonché lo scioglimento, della Fondazione con voto favorevole dei 2/3 dei suoi componenti;
  - h) assume le deliberazioni in merito alla destinazione del patrimonio della Fondazione e di quello nella sua disponibilità in caso di scioglimento, come previsto dal precedente Articolo 6, commi 2 e 3;
2. Il Consiglio Generale si riunisce almeno due volte all'anno ed ogniqualvolta il Presidente della Fondazione lo ritenga opportuno, o quando ne sia fatta richiesta da almeno metà dei componenti.
  3. La convocazione, inviata almeno otto giorni prima dell'adunanza mediante qualunque mezzo idoneo (postale, telematico, telefax), contiene l'elenco delle materie da trattare, l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo della riunione.

4. Alle sedute del Consiglio Generale partecipa, senza diritto di voto, il Direttore Generale della Fondazione, che funge da segretario e cura il verbale delle sedute.
5. Ai membri del Consiglio Generale non compete alcun compenso.

## **Articolo 17**

### ***Il Presidente***

1. Il Presidente della Fondazione è designato dal Sindaco pro-tempore del Comune di Coriano.
2. Il Presidente, salvo le funzioni espressamente riservate al Consiglio di Amministrazione, svolge tutte le funzioni inerenti alla gestione della Fondazione e:
  - a) convoca e presiede il Consiglio Generale;
  - b) convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione;
  - c) convoca e presiede il Comitato dei Sostenitori;
  - d) sottopone al Consiglio di Amministrazione e al Consiglio Generale le proposte di deliberazione concernenti le rispettive competenze;
  - e) può assumere provvedimenti d'urgenza da portare a ratifica nel primo Consiglio di Amministrazione;
  - f) cura le relazioni con enti, istituzioni e imprese pubbliche e private ed altri organismi, anche al fine di instaurare rapporti di collaborazione e sostenere singole iniziative della Fondazione;
  - g) rappresenta la Fondazione nei rapporti con i terzi ed in giudizio;
3. In caso di impedimento o assenza il Presidente è sostituito dal Vicepresidente nominato dal Consiglio di Amministrazione nel suo seno. La firma del Vicepresidente, a nome della Fondazione, sarà di per sé prova di fronte a terzi dell'assenza o impedimento del Presidente.

## **Articolo 18**

### ***Il Consiglio di Amministrazione***

1. Il Consiglio di Amministrazione è composto da un numero dispari di componenti, compreso il Presidente, variabile da tre a nove.
2. Esso è composto dal Presidente oltre agli altri componenti nominati con le modalità indicate all'Articolo 16, comma 1, lettera c) del presente Statuto.

3. I membri del Consiglio di Amministrazione restano in carica tre anni, salvo revoca da parte del soggetto che li ha designati o dell'organo che li ha nominati prima della scadenza del mandato, ovvero della perdita della qualifica di Fondatore o Sostenitore dell'organismo da essi rappresentato.
4. Il membro del Consiglio di Amministrazione che, senza giustificato motivo, non partecipa a tre riunioni consecutive del consiglio di Amministrazione è dichiarato decaduto dal Consiglio stesso.
5. Ove ricorrano i casi previsti dai precedenti commi come in ogni altra ipotesi di vacanza della carica di Consigliere, esso dovrà essere rapidamente sostituito con le procedure già indicate per la nomina. In tal caso il sostituto resterà in carica per la durata del mandato del suo predecessore.

## **Articolo 19**

### ***Competenze e funzionamento del Consiglio di Amministrazione***

1. Il Consiglio di Amministrazione ha tutti i poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della Fondazione.
2. In particolare provvede a:
  - a) predisporre e deliberare il conto consuntivo annuale, il bilancio preventivo annuale e le relazioni accompagnatorie;
  - b) deliberare sull'accettazione di elargizioni, donazioni, legati, eredità e lasciti, nonché sull'acquisto e la vendita di immobili e sulla destinazione degli stessi e delle somme ricavate, nel rispetto dei limiti di cui al presente Statuto;
  - c) determinare i criteri e le condizioni per cui i soggetti indicati ai precedenti artt. 11 e 12 possono diventare rispettivamente Fondatori e Sostenitori della Fondazione;
  - d) individuare le aree di esercizio della Fondazione, assumendo quindi le decisioni in ordine alla stipula dei contratti e delle convenzioni necessarie per lo svolgimento delle attività, nonché in ordine alla definizione dell'apparato, alle assunzioni ed all'organizzazione del lavoro ed a quant'altro necessario per la gestione ;
  - e) convalidare i provvedimenti adottati dal Presidente in caso di urgenza;

- f) deliberare le proposte di modifica del presente Statuto da sottoporre al Consiglio Generale;
  - g) nominare nel proprio seno l'eventuale Vicepresidente;
  - h) nominare il Direttore Generale;
  - i) svolgere ogni attività non attribuita dal presente Statuto ad altri organi della Fondazione.
3. Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente di propria iniziativa o su richiesta di almeno la metà dei suoi membri, senza obblighi di forma purché con mezzi idonei (postale, telematico, telefax), e con almeno tre giorni di preavviso ovvero, in caso di urgenza, almeno ventiquattrore prima. L'avviso di convocazione deve contenere giorno, ora, luogo della seduta e relativo ordine del giorno.
  4. Alle sedute del Consiglio di Amministrazione partecipa, senza diritto di voto, il Direttore Generale della Fondazione, che funge da segretario e cura il verbale delle sedute.
  5. Ai membri del Consiglio di Amministrazione, compreso il Presidente, sono rimborsate le spese di viaggio e di soggiorno fuori sede.
  6. Il Consiglio può delegare, nei limiti stabiliti dalla legge e dallo Statuto, proprie attribuzioni ad uno o più dei suoi membri, determinando i limiti della delega.

## **Art. 20**

### ***Il Direttore Generale***

1. Il Direttore Generale è scelto fra le persone estranee agli organi della Fondazione;
2. Al Direttore, nel rispetto delle direttive impartitegli dal Presidente per l'esercizio delle sue competenze, compete la responsabilità gestionale, sia sotto l'aspetto tecnico sia sotto quello amministrativo, della Fondazione;
3. In particolare:
  - a) partecipa alle riunioni del Consiglio Generale, del Consiglio di Amministrazione e del Comitato dei Sostenitori;
  - b) fornisce pareri e proposte in relazione all'attività della Fondazione;

- c) cura la redazione dei verbali delle sedute Consiglio Generale, del Consiglio di Amministrazione e del Comitato dei Sostenitori e li sottoscrive in qualità di segretario;
- d) collabora all'elaborazione della programmazione dell'attività della Fondazione;
- e) cura la corretta gestione amministrativa della Fondazione in relazione alle proprie competenze e sulla base delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione;
- f) formula proposte al Consiglio Generale ed al Consiglio di Amministrazione, coordina i progetti della Fondazione e ne garantisce la realizzazione;
- g) coordina il personale della Fondazione e ne risponde nei confronti dei suoi organi;
- h) esercita ogni altra funzione di ordinaria amministrazione ad esso delegata, con specifico provvedimento, dal Consiglio di Amministrazione.

## **Articolo 21**

### ***Il Controllo legale e contabile***

1. L'Organo di controllo legale e contabile della Fondazione viene nominato dal Consiglio Generale ed è composto, secondo la delibera di nomina, o da un Collegio Sindacale composto da tre membri effettivi e due supplenti o da un Revisore iscritto nel Registro dei Revisori Contabili. Essi sono nominati per tre anni dal Consiglio Generale, sono rieleggibili, e devono essere scelti fra gli iscritti nel registro dei Revisori Contabili. Il loro compenso viene determinato all'atto della loro nomina.
2. Il Collegio od il Revisore esercitano le proprie competenze ed il controllo, secondo quanto previsto dalla normativa vigente per le società di capitali, sulla amministrazione della Fondazione; allegano una propria relazione al progetto di bilancio dell'esercizio, nella quale riferiscono al Consiglio di Amministrazione sui risultati di esercizio e formulano osservazioni e proposte in ordine al bilancio e alla sua approvazione.
3. Il Collegio od il Revisore informano immediatamente la Regione Emilia-Romagna, competente per la vigilanza, e, qualora lo ritengano opportuno, altri organi della

Fondazione, di tutti gli atti o i fatti di cui vengano a conoscenza nell'esercizio dei propri compiti, che possano costituire una irregolarità nella gestione, ovvero una violazione delle norme che regolano l'attività delle fondazioni.

4. In caso di dimissioni o decadenza, i componenti del Collegio cessati vengono sostituiti dai supplenti, con precedenza del più anziano di età e, nel caso del Revisore, con apposita delibera del Consiglio Generale. Essi durano in carica fino alla scadenza del mandato del componente il Collegio o del Revisore sostituito.
5. Per la composizione del Collegio e per il suo funzionamento dovranno essere osservate le norme degli articoli 2397 e seguenti del Codice Civile.

## **Articolo 22**

### ***Il Comitato dei Sostenitori***

4. Il Comitato dei Sostenitori è organo consultivo della Fondazione. Esso è costituito solo nell'eventualità che esista almeno un Sostenitore, al quale sia riconosciuta la qualifica secondo le modalità definite dal Consiglio di Amministrazione.
5. Esso formula pareri consultivi e proposte in ordine ai programmi ed alle attività della Fondazione, nonché sul bilancio economico preventivo e sul bilancio di esercizio;
6. Inoltre, con decisione assunta a maggioranza semplice, designa o concorre alla designazione di un membro del Consiglio di Amministrazione secondo le procedure indicate nell'articolo 16, comma 1, lettera c).
7. Ne sono membri di diritto i legali rappresentanti, o loro delegati, dei Sostenitori, se persone giuridiche, e i Sostenitori stessi, o loro delegati, nel caso di persone fisiche.
8. Il Comitato dei Sostenitori è presieduto dal Presidente della Fondazione, che ne fa parte a tutti gli effetti in aggiunta ai membri di diritto; è regolarmente costituito con la presenza della maggioranza dei membri e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
9. il Comitato dei Sostenitori si riunisce almeno una volta all'anno ed ogniqualvolta il Presidente della Fondazione lo ritenga opportuno, o quando ne sia fatta richiesta da almeno metà dei componenti.

10. La convocazione, inviata almeno otto giorni prima dell'adunanza mediante qualunque mezzo idoneo (postale, telematico, telefax), contiene l'elenco delle materie da trattare, l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo della riunione.

### **Articolo 23**

#### ***Clausola arbitrale***

1. Tutte le controversie relative al presente Statuto, comprese quelle inerenti alla sua interpretazione, esecuzione e validità, saranno deferite a un collegio arbitrale di tre arbitri, due dei quali nominati da ciascuna parte e il terzo, con funzione di presidente, scelto congiuntamente dai due arbitri così designati o, in caso di disaccordo, dal Presidente del tribunale di Rimini, al quale spetterà altresì la nomina dell'eventuale arbitro non designato da una delle due parti.
2. Le nomine dovranno essere effettuate entro 60 giorni dalla designazione del primo arbitro.
3. Gli arbitri procederanno in via rituale, secondo diritto ed il lodo dovrà essere pronunziato nel termine di cui all'Articolo 820 del Codice di Procedura Civile.
4. La sede dell'arbitrato sarà nel comune di Coriano.

### **Articolo 24**

#### ***Estinzione della Fondazione***

1. La Fondazione si estingue per uno dei motivi previsti dalla legge.
2. In caso di estinzione il patrimonio residuo sarà devoluto come indicato all'articolo 6, comma 3, del presente Statuto.
3. In caso di scioglimento il Consiglio di Amministrazione nominerà, eventualmente anche al di fuori dei propri membri, un Liquidatore, definendo gli eventuali limiti ai poteri dell'organo liquidativo.
4. Il rendiconto finale del liquidatore sarà approvato dal Consiglio Generale.

### **Articolo 25**

#### ***Norma di rinvio***

1. Per quanto non espressamente previsto dall'Atto costitutivo e dal presente Statuto, valgono le disposizioni del Codice Civile e le norme vigenti in tema di fondazioni di diritto privato, nonché nelle materie oggetto dell'attività della Fondazione.

## **Articolo 26**

### ***Norma transitoria***

1. Per il primo triennio di attività della Fondazione, il Consiglio di Amministrazione sarà composto da cinque membri dei quali uno con funzioni di Presidente (Sindaco di Coriano o persona da lui designata) ed altri quattro designati, due dal Comune di Coriano e due unanimemente dai Fondatori diversi dal Comune di Coriano, in sede di Atto costitutivo.
2. Entro 45 giorni dalla data di approvazione del conto consuntivo del primo esercizio si provvederà pertanto alla nomina dei vari organi con le procedure ordinarie previste dal presente Statuto.